



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Cartella di pagamento, nullità della notifica, tempestiva opposizione del contribuente, raggiungimento dello scopo

La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la *cartella* di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per *raggiungimento dello scopo* dell'atto ex art. 156 c.p.c. In particolare, con specifico riguardo al tema della notificazione dell'atto esattoriale a mezzo di operatore postale privato, può trattarsi, a tutto concedere, di modalità difforme dal canone legale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, come tale suscettibile di configurare, in astratto, la mera nullità della notificazione, cui tuttavia consegue il sicuro effetto di sanatoria per via dell'opposizione proposta e della produzione in giudizio dell'atto notificato.

NDR: in argomento Cass. 17198/2017 e 11043/2018.

Tribunale di Bari, sentenza del 14.3.2022, n. 977

...omissis...

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

In disparte dalle pur evidenti questioni di incompetenza (l'atto di intimazione op- posto, del quale è stata chiesta e ottenuta, per via della statuizione di nullità della relativa notifica, l'inefficacia ovvero la non azionabilità in sede esattoriale, ha ad oggetto un importo di € 247.639,88 e riguarda una serie nutrita di crediti erariali portati da cartelle esattoriali, anche dichiaratamente esulanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada), tuttavia non sollevate né dinanzi al Giudice di pace, né col gravame in oggetto, l'unico motivo di opposizione vagliato e accolto in prima istanza riguarda l'inesistenza della notifica a mezzo posta privata dell'atto impugnato.

Deve muoversi dalla considerazione in fatto che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, la notificazione alla --- dell'intimazione di pagamento --- giammai potrebbe ritenersi "inesistente": ciò in forza del semplice rilievo che l'atto oggetto della notifica è stato impugnato tempestivamente dalla destinataria, la quale, avendone ricevuto la consegna dall'operatore postale privato (---), lo ha pure prodotto in giudizio nella sua completezza e integrità materiale fin dalla costituzione in primo grado (v. doc. 2 del relativo fascicolo di parte). In altre parole, sanzionare di inesistenza la notificazione di un atto che la stessa parte destinataria dimostra di avere ricevuto è anzitutto un macroscopico nonsenso logico.

Al piano della realtà fattuale oggettiva, si aggiunge quello giuridico, sul quale viene in evidenza che:

a) in generale, a.1) una notificazione può dirsi inesistente solo se "eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare", mentre essa è soltanto nulla quando, "nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione" (così Cass. n. 28285/2013 e Cass. n. 5412/2017; in senso analogo e con riferimento alla notifica delle cartelle esattoriali, v. Cass. n. 21865/2016, secondo cui "l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ... nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo"); a.2) in materia di esecuzione esattoriale, la giurisprudenza di legittimità ammette ormai pacificamente le presunzioni di avvenuta notifica, come quelle che possono trarsi da fatti indiretti dai quali possa risalirsi al verificarsi della notifica stessa (cfr. Cass. n. 35032/2021): sicché appare indubitabile che l'esistenza della notifica possa univocamente e incontestabilmente desumersi dalla produzione dell'atto notificato da parte del destinatario; a.3) la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (in termini, Cass. n. 17198/2017; l'effetto di sanatoria dell'eventuale invalidità della notifica di un atto esattoriale ritualmente impugnato è pure rimarcata da Cass. n. 11043/2018 con riferimento al mancato pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, come nella specie avvenuto);

b) in particolare, con specifico riguardo al tema della notificazione dell'atto esattoriale a mezzo di operatore postale privato, b.1) può trattarsi, a tutto concedere, di modalità difforme dal canone legale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, come tale suscettibile di configurare, in astratto, la mera nullità della notificazione, cui tuttavia consegue il sicuro effetto di sanatoria per via dell'opposizione proposta e della produzione in giudizio dell'atto notificato (v. supra punti a.2 e a.3); b.2) in ogni caso, la ---, che eseguì nella specie la notifica dell'intimazione di pagamento (fatto incontestato e documentato dalle produzioni della stessa appellata), risulta inserita nell'elenco pubblico degli operatori postali quale titolare di licenza individuale da data largamente anteriore al momento della notifica; ciò che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, comporta la validità della notifica postale in questione, siccome, per giunta, eseguita in epoca successiva alla novella legislativa sulla liberalizzazione del servizio (cfr. Cass. n. 25521/2020, secondo cui "in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1,

del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale").

Ne consegue che, in accoglimento del gravame, la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato "l'inesistenza della notifica dell'atto di intimazione impugnato", va integralmente riformata, stante l'infondatezza del motivo di opposizione che, viceversa, il primo Giudice aveva favorevolmente valutato, errando.

Fondata la critica dell'appellante alla decisione impugnata, non v'è da esaminare nessun'altro degli ulteriori motivi dell'opposizione originaria, che l'appellata, pur a fronte del carattere assorbente del profilo accolto dal primo Giudice, non ha ritenuto di riproporre espressamente al Giudice di appello, così incorrendo nella decadenza sancita dall'art. 346 c.p.c. (per tutte, Cass. SU, n. 13195/2018, secondo cui "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo").

Né può in proposito valere la richiesta nuova dell'appellata di "dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali sottese alla intimazione di pagamento opposta", siccome inammissibile stante la formulazione per la prima volta nella comparsa conclusionale del 5/11/2021.

Le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo la soccombenza e poste a carico dell'opponente/appellata.

Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata), tenendo conto, quanto al valore della controversia e in applicazione dell'art. 17, co. 1, c.p.c., che il credito portato dall'intimazione di pagamento esattoriale è di € 247.639,88; pertanto dovrà selezionarsi lo scaglione fino ad € 260.000, quanto meno per il giudizio di appello dinanzi a questo Tribunale, mentre, con riguardo al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, non potrà che farsi riferimento allo scaglione massimo previsto dalle tabelle forensi (fino ad €26.000), ancorché inferiore al valore della causa, come da prospetto sottostante: *omissis*.

## PQM

Il Tribunale di Bari *omissis* accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione di --- avverso l'intimazione di pagamento in oggetto; condanna l'appellata --- alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 45,75 a titolo di esborsi (annotati a debito) e in € 9480,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ---, difensore costituito dell'appellante vittoriosa, dichiaratasi antistataria.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

